



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**SCADENZE GIUGNO 2014**

**DOMENICA 1° GIUGNO**

**VOUCHER (BUONI LAVORO)** - Inizio del periodo delle “vacanze estive” (che terminerà il 30 settembre) durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ricorso a prestazioni di lavoro occasionale accessorio, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n. 49/2013).

**MARTEDÌ 3 GIUGNO**

**OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI** – E’ l’ultimo giorno utile per presentare on line all’Agenzia delle entrate il cosiddetto “modello polivalente” per la comunicazione delle operazioni – di importo superiore a 500 euro – effettuate ad aprile nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).

**LUNEDÌ 16 GIUGNO**

**PROROGA UNICI** – La scadenza degli Unici 2014 con studi di settore è prorogata dal 16 giugno al **7 luglio**. Rimarrà possibile inviare anche successivamente alla nuova data ultima, ma **dall’8 luglio al 20 agosto** dovrebbe essere applicata una **maggiorazione dello 0,40%**.

**730** – Entro questa data si deve presentare al Caf o ai professionisti abilitati il modello 730 e la busta contenente il 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e/o 5 per mille dell’IRPEF.

**IMU** – Termine ultimo per provvedere al versamento della 1° rata IMU complessivamente dovuta per il 2014 mediante F24. Fino a questa data è possibile sanare l’insufficiente versamento della 2° rata 2013.

**TASI** – Entro questa data deve essere effettuato il versamento della 1° rata TASI nei Comuni che entro il 23 maggio hanno deliberato le relative aliquote e le delibere sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31.05.2014.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO** – Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 maggio scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dell’1% annuo dal 17 maggio fino al giorno del pagamento.

I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d’imposta;

1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

**IVA MENSILE** – Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al mese di maggio (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il **6005** – Versamento IVA mensile maggio.

**IRPEF** - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

- 1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L'acconto dell'addizionale comunale 2014 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
- 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
- 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
- 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod.1038);
- 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
- 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
- 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
- 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice 1040);
- 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
- 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 per i suoi compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

**CONDOMINIO** – Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a maggio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

- 1019 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**UNICO 2014** – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi per i **soggetti non tenuti alla compilazione degli Studi di Settore**. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest'ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2014. Per il versamento deve essere utilizzato il modello F24 ed i seguenti codici tributo:

- 4001- IRPEF saldo;
- 4033 - IRPEF acconto prima rata;
- 4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
- 2003 - IRES saldo;
- 2001 - IRES acconto prima rata;
- 3800 – IRAP saldo;
- 3812 - IRAP acconto prima rata;
- 3801 - Addizionale regionale IRPEF;
- 3844 - Addizionale comunale IRPEF;
- 3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF;
- 1683 – Contributo di solidarietà;
- 4041 – Patrimoniale sugli immobili situati all'estero – saldo;
- 4044 – Patrimoniale sugli immobili situati all'estero – acconto prima rata;
- 4043 - Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero – saldo;
- 4047 -Patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero – acconto prima rata.

**STUDI DI SETTORE – (scadenza slittata al 7 luglio 2014)** I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro questa data devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2014. Scade anche il termine per il versamento dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

**FORFETTINO E “NUOVI MINIMI”** - Scade il termine per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione modello UNICO 2014 e dell'eventuale primo acconto per il 2014. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4025 – Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);
- 1795 – Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – saldo (regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità);
- 1793 - Imposta sostitutiva “nuovi minimi” – acconto prima rata.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**RITENUTE ALLA FONTE** - Entro questa data deve essere effettuato il versamento delle ritenute alla fonte operate nel 2013 dai sostituti d'imposta che nell'anno corrispondono esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti ed effettuano ritenute complessive non superiori a 1.032,91 euro (per i codici tributi si veda la scadenza del 16 giugno: versamento ritenute Irpef).

**DIRITTI CAMERALI** – Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del diritto annuale dovuto per il 2014 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

**CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI)** - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2014 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

**CONTRIBUTI INPGI** - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di maggio 2014 da parte delle aziende giornalistiche ed editoriali.

**CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E OCCASIONALI)** - Scade il termine entro il quale i committenti devono versare all'INPS il contributo sui compensi pagati ai collaboratori, ai lavoratori occasionali e ai venditori porta a porta nel mese di maggio 2014 nella seguente misura:

- 27,72% per i liberi professionisti privi di altra copertura;
- 28,72% per i Parasubordinati, gli associati in partecipazione non assicurati obbligatoriamente,
- 22% per i pensionati e per coloro che sono iscritti ad altri fondi previdenziali.

Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. Le predette aliquote del 28,72 per cento, del 27,72 per cento e del 22,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2014 è pari a euro 100.123,00.

**ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE** - Scade il termine per il versamento dei contributi alla gestione INPS dei parasubordinati sui compensi pagati nel mese di maggio 2014 agli associati in partecipazione. Per l'anno di competenza 2014 i contributi vanno versati applicando ai compensi l'aliquota del 28,72% per coloro che non hanno altre coperture previdenziali e del 22% per i pensionati e gli iscritti ad altri fondi di previdenza. Si ricorda che il contributo è per il 45% a carico dell'associato e per il restante 55% a carico dell'associante. Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale.

**LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO** - Va effettuato il pagamento dei contributi all'Enpals relativi al mese di maggio 2014.



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**VERSAMENTI IRPEF** - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di maggio 2014, incluse eventuali addizionali.

**MERCOLEDÌ 25 GIUGNO**

**INTRASTAT** - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente (operatori mensili). La presentazione deve essere effettuata per via telematica.

**LUNEDÌ 30 GIUGNO**

**RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI** – Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del **1.01.2014**. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.

Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del **1.07.2011** ovvero alla data del **1.01.2013**.

**REGISTRO** - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° giugno 2014 e per pagare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca".

Il versamento dell'imposta di registro dovrà essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – 1<sup>a</sup> annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo;
- 114T - Imposta di registro per proroghe;
- 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 113T - Imposta di registro per risoluzioni.

In alternativa, si può pagare con il nuovo modello "F24 con elementi identificativi – Elide", utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1500 - Imposta di registro per prima registrazione;
- 1501 - Imposta di registro per annualità successive;
- 1502 – Imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503 – Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504 - Imposta di registro per proroghe del contratto.



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

**UNICO 2014** - Ultimo giorno utile per presentare alla posta il modello cartaceo della dichiarazione UNICO 2014 (da parte delle persone fisiche che possono ancora presentare il modello su carta). Per l'invio telematico, invece, la scadenza è il 30 settembre.

**LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)** - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio 2014.

**DENUNCIA UNIEMENS** - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2014.

**CONTRIBUTI VOLONTARI** - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al I trimestre solare del 2014, gennaio/marzo (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili. Al massimo, si può chiedere all'Inps di utilizzarli per coprire il trimestre successivo).

**FRUIZIONE FERIE 2012** - Scade il termine (18 mesi dall'anno di maturazione) entro cui i datori di lavoro devono consentire ai propri lavoratori dipendenti di fruire il residuo delle ferie (di quattro settimane) maturate nell'anno 2012. Prevista la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore interessato.

### **GIOVEDÌ 10 LUGLIO**

**LAVORATORI DOMESTICI** - Scade il termine per il versamento dei contributi all'Inps relativi al secondo trimestre 2014 (aprile/giugno) da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento deve avvenire con le modalità fissate dall'Inps nella circolare n. 49/2011.

### **I CONTRIBUTI ORARI DEL 2014**

Orario settimanale	Tipo assunzione: ►	Tempo indeterminato. (2) (3)		Tempo determinato. (1) (2) (3)	
	▼Retribuzione oraria	Sì Cuaf	No Cuaf	Sì Cuaf	No Cuaf
Fino a 24 ore	Fino a 7,86 euro	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)	1,49 (0,35)	1,50 (0,35)
	Oltre 7,86 e fino a 9,57 euro	1,57 (0,39)	1,58 (0,39)	1,68 (0,39)	1,69 (0,39)
	Oltre 9,57 euro	1,91 (0,48)	1,92 (0,48)	2,04 (0,48)	2,06 (0,48)
Oltre 24 ore	Qualsiasi	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)	1,08 (0,25)	1,09 (0,25)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)					
Qualsiasi	Qualsiasi	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)

1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo "No Cuaf" (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo "Sì Cuaf"